



Regolamento del Dipartimento di Informatica

[D.R. n. 768/2013 del 13 giugno 2013 - Emanazione](#)

Articolo 1 Declaratoria

1. Il Dipartimento di Informatica concorre al conseguimento dei fini istituzionali dell'Università di Pisa sviluppando attività di ricerca e di didattica, anche multidisciplinari, nell'ambito delle scienze e tecnologie dell'informazione, il cui nucleo è definito dai settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato 1 e dai relativi insegnamenti. Eventuali modifiche all'allegato non comportano modifiche al presente Regolamento.

Articolo 2 Fini e principi del Dipartimento

1. Ai sensi dell'art. 22 ST e secondo i principi dell'art. 22, comma 3 ST il Dipartimento di Informatica promuove e coordina le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte, nell'ambito definito all'art. 1, dai docenti afferenti, nel rispetto della loro autonomia scientifica. Il Dipartimento offre il supporto necessario alla gestione tecnico amministrativa di tali attività.
2. Il Dipartimento promuove, coordina e gestisce le attività didattiche dei corsi di studio e delle altre attività di formazione d'interesse del Dipartimento, anche in collaborazione con altre strutture e nel rispetto dell'autonomia didattica dei docenti.
3. Il Dipartimento garantisce un equo e regolamentato accesso dei suoi afferenti alle proprie risorse, per lo sviluppo e la gestione delle attività di ricerca e didattica.

Articolo 3 Sede del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Informatica ha la sede in Pisa, Largo Bruno Pontecorvo, 3 – Edificio C II piano.

Articolo 4 Corsi di studio afferenti al Dipartimento

1. Afferiscono al Dipartimento i Corsi di laurea, i Corsi di laurea magistrale di cui all'allegato 2. Eventuali modifiche dell'allegato non comportano modifiche al presente Regolamento.
2. Afferiscono al Dipartimento i Corsi di dottorato di ricerca di cui all'allegato 3. Eventuali modifiche dell'allegato non comportano modifiche al presente Regolamento.

Articolo 5 Accesso al Dipartimento e uso e prestito di suo materiale e attrezzature

1. L'accesso ai locali del Dipartimento e l'uso e il prestito dei mezzi e degli strumenti in sua dotazione sono regolati da disposizioni interne dettate dal Consiglio di Dipartimento, salvi gli

obblighi del Dipartimento per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 6 Il Direttore

1. Il Direttore svolge le funzioni indicate dall'art. 24 ST.
2. L'elezione del Direttore avviene a scrutinio segreto, con un preavviso da parte del Decano dei professori di almeno quindici giorni, con le modalità previste dall'art.24, commi 4, 5, 6, 7, 8 e dall'art. 49, comma 3 ST; le candidature devono essere presentate e accettate ufficialmente, almeno per via telematica.
3. La commissione elettorale è composta dal Decano, in qualità di presidente, da un professore ordinario o associato o ricercatore da questi nominato e dal Responsabile amministrativo.
4. Nel caso di dimissioni del Direttore, queste devono essere presentate al Rettore e contestualmente comunicate ai componenti del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 7 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio è composto come stabilito dall'art. 25.4 ST.

Articolo 8 Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento ha gli scopi ed esercita le funzioni previsti dall'art. 25 ST. Inoltre,
 - a) determina le quote dei fondi di ricerca per le spese generali del Dipartimento, su proposta della Giunta;
 - b) concorre alle attività dei dottorati di ricerca.

Articolo 9 Sedute del Consiglio

1. Il Direttore convoca il Consiglio, come previsto dall'art. 51, comma 2, lettera a) ST, in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno per l'approvazione dei prospetti economici e finanziari del Dipartimento, utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo, e della programmazione didattica.
2. Il Direttore fissa l'ordine del giorno e vi iscrive anche argomenti proposti da un numero di componenti dell'organo non inferiore ad un quarto, arrotondato all'intero superiore, purché la richiesta pervenga entro il termine di otto giorni dallo svolgimento della seduta programmata.
3. Il Direttore convoca il Consiglio in seduta straordinaria, ogni qualvolta sia ritenuto necessario per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta scritta e di almeno un terzo dei membri o secondo quanto previsto dal successivo art. 10, comma 5 contro le decisioni della Giunta. Il Consiglio dovrà essere convocato entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono rese pubbliche ai membri del Consiglio entro cinque giorni lavorativi successivi alla seduta.

Articolo 10 La Giunta

1. La Giunta è organo con compiti di coordinamento e di istruttoria e delibera sulle materie delegategli dal Consiglio, come da art. 26, comma 2 ST. Inoltre, propone al Consiglio di

Dipartimento le quote percentuali da prelevare per le spese generali del Dipartimento dai fondi di ricerca attribuiti ai docenti.

2. In accordo all'art. 26, comma 3 ST la Giunta è composta da:

- a) Direttore;
- b) Vicedirettore;
- c) due rappresentanti dei professori ordinari;
- d) due rappresentanti dei professori associati;
- e) due rappresentanti dei ricercatori;
- f) un rappresentante tecnico amministrativo eletto tra i rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento;
- g) un rappresentante degli studenti eletto tra i rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento;
- h) un rappresentante dei dottorandi, specializzandi, assegnisti eletto tra i rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento.

Partecipa con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo.

3. Il Direttore convoca la Giunta come previsto dall'art. 51, comma 2 lettera a) ST.

4. Il Direttore convoca la Giunta in seduta straordinaria, ogni qualvolta sia ritenuto necessario per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta scritta e di almeno un terzo dei membri. Il Consiglio dovrà essere convocato entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Le riunioni della Giunta sono valide quando siano intervenuti, anche per via telematica, almeno sei membri. Le proposte sono accolte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Le delibere della Giunta sono rese pubbliche in forma elettronica ai membri del Consiglio di Dipartimento entro cinque giorni lavorativi successivi alla seduta.

6. Le delibere della Giunta sono sospese e discusse dal Consiglio di Dipartimento, qualora almeno cinque membri del Consiglio stesso ne facciano motivata richiesta scritta entro tre giorni lavorativi dalla loro pubblicazione.

7. Il Direttore indice le elezioni della Giunta almeno dieci giorni prima della data prevista del voto, avendo reso disponibili gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo presso la segreteria amministrativa.

8. I membri di cui alle lettere c), d), e) sono eletti dai componenti in Consiglio delle categorie interessate; i membri di cui alle lettere f), g), h) sono eletti dai rappresentanti in Consiglio delle categorie interessate.

9. Il seggio per le elezioni è composto dal Direttore o da un suo delegato come Presidente e da due rappresentanti delle categorie interessate dalle elezioni, uno dei quali con funzioni di segretario.

10. Ogni elettore può esprimere un voto, scrivendo sulla scheda il nome e il cognome del candidato scelto; in caso di omonimia l'elettore dovrà indicare ogni altro elemento atto all'identificazione del candidato.

11. Per quanto riguarda i rappresentanti di cui alle lettere c), d), e) e f) risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, colui che ha maggiore anzianità di servizio, e in caso di ulteriore parità il più giovane di età. Per i rappresentanti di cui alle lettere g), h), in caso di parità risulterà eletto colui che è iscritto da minor tempo ai corsi e a parità il più giovane di età.

12. Alla chiusura delle votazioni la commissione del seggio redige il verbale indicando la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, i voti riportati da ciascun candidato e i nominativi degli eletti. Gli eletti sono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento. I risultati delle elezioni vengono affissi all'albo del Dipartimento e comunicati nella prima seduta utile del Consiglio.

13. Tutti i rappresentanti eletti nella Giunta rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore.

14. In caso di decadenza, per perdita della qualifica per la quale si è stati eletti, dimissioni o altri motivi, subentra il primo dei non eletti. In assenza di subentranti, il Direttore indice le elezioni per la copertura dei posti vacanti, purché manchino almeno sei mesi alla scadenza del mandato.

Articolo 11 Il Garante dei servizi

1. Il Garante dei servizi interviene nel caso di segnalate difficoltà di rapporti tra i responsabili dei servizi del Dipartimento e i loro utenti.
2. Il Garante dei servizi è nominato dal Consiglio di Dipartimento e resta in carica per quattro anni.

Articolo 12 La Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti esercita i compiti ai sensi dell'art. 27, comma 1 ST.
2. In accordo all'art. 27, comma 3 ST e al Regolamento generale di Ateneo, la Commissione è formata da cinque studenti e cinque docenti, tra cui il Direttore o suo delegato.
3. L'elettorato attivo e passivo spetta per la componente docente a tutti i professori e ricercatori membri del Consiglio di Dipartimento e per la parte studentesca a tutti i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento.
4. Il Direttore indice le elezioni almeno dieci giorni prima della data prevista del voto, avendo reso disponibili gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo presso la segreteria amministrativa.
5. Il seggio per le elezioni è composto dal Direttore, o da un suo delegato come Presidente e da due rappresentanti delle categorie interessate dalle elezioni, di cui uno con funzioni di segretario.
6. Ogni elettore può esprimere un voto, scrivendo sulla scheda il nome e il cognome del candidato scelto; in caso di omonimia l'elettore dovrà indicare ogni altro elemento atto all'identificazione del candidato.
7. Per quanto riguarda i rappresentanti della componente docente risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, colui che ha maggiore anzianità di servizio, e in caso di ulteriore parità il più giovane di età. Per i rappresentanti della componente studentesca, in caso di parità risulterà eletto colui che è iscritto da minor tempo ai corsi e a parità il più giovane di età.
8. Alla chiusura delle votazioni la Commissione del seggio redige il verbale indicando la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, i voti riportati da ciascun candidato e i nominativi degli eletti. Gli eletti sono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento. I risultati delle elezioni vengono affissi all'albo del Dipartimento e comunicati nella prima seduta utile del Consiglio.
9. Tutti i rappresentanti eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore.
10. In caso di decadenza, per perdita della qualifica per la quale si è stati eletti, dimissioni o altri motivi, subentra il primo dei non eletti. In assenza di subentranti, il Direttore indice le elezioni per la copertura dei posti vacanti, purché manchino almeno sei mesi alla scadenza del mandato.

Articolo 13 Assemblee studentesche

1. Gli studenti dei corsi incardinati nel Dipartimento possono riunirsi in assemblee di corso, assemblee congiunte di più corsi o assemblee di Dipartimento. Al fine di agevolare la partecipazione degli studenti, sono concesse le ore di sospensione dell'attività didattica in concomitanza con le assemblee richieste con almeno tre giorni lavorativi d'anticipo e i cui soggetti richiedenti siano:

- a) nel caso di assemblee degli studenti dei corsi di laurea afferenti ad un Consiglio aggregato, almeno la metà dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio aggregato a cui il corso fa riferimento purché tali rappresentanti siano almeno tre, oppure almeno il cinque per cento degli studenti iscritti ai corsi che fanno riferimento al Consiglio di corso aggregato;
 - b) nel caso di assemblee congiunte di studenti di corsi di studio afferenti a più Consigli aggregati, almeno la metà della totalità dei rappresentanti degli studenti nei rispettivi Consigli di corsi di studi aggregati a cui i corsi fanno riferimento purché tali rappresentanti siano almeno tre, oppure almeno il cinque per cento della totalità degli studenti iscritti ai corsi che fanno riferimento ai Consigli di corso aggregato;
 - c) nel caso di assemblee di Dipartimento, almeno la metà dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento, oppure almeno il cinque per cento della totalità degli studenti iscritti ai corsi di studi incardinati nel Dipartimento.
2. Il Direttore di Dipartimento può, sentiti i Presidenti dei Consigli di corso di studi interessati, autorizzare in via straordinaria la sospensione dell'attività didattica anche per richieste di assemblee che non rispettassero uno o più dei suddetti requisiti, qualora le giudicasse di particolare interesse e/o premura.
 3. Le sospensioni sono concesse purché sia salvaguardato lo svolgimento del numero minimo di ore di lezione necessarie al mantenimento della validità dei corsi di studio e comunque avendo come obiettivo la minimizzazione del numero di lezioni annullate.
 4. Per le assemblee, è necessaria la richiesta all'Amministrazione centrale dell'uso di un'aula, tra quelle di consueta fruizione del Dipartimento, di dimensioni adeguate. A tale richiesta dovrà provvedere il Direttore del Dipartimento.

Articolo 14 Altre commissioni

1. Per materie particolari, il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'istituzione di commissioni stabilendone una durata comunque non superiore al mandato del Direttore. Le commissioni interne esercitano funzioni consultive e/o istruttorie; in particolare l'attività istruttoria è prevista come strumentale rispetto a quella della Giunta.

Articolo 15 Modifiche del regolamento

1. Le proposte di modifica al presente Regolamento devono essere presentate da almeno un terzo dei membri del Consiglio del Dipartimento.
2. Le modifiche sono approvate a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Articolo 16 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.

Articolo 17 Norma finale

1. Per quanto non previsto al presente Regolamento si rinvia alle norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e dell'ordinamento generale in materia universitaria.

ALLEGATO 1

Settori scientifico disciplinari del Dipartimento di Informatica

INF/01

MAT/08

MAT/09

ALLEGATO 2

Corsi di studio afferenti al Dipartimento di Informatica

Corso di laurea triennale in Informatica Classe L-31

Corso di laurea magistrale in Informatica Classe LM-18

Corso di laurea magistrale interateneo in Informatica e networking Classe LM-18

Corso di laurea magistrale in Data science and business informatics Classe LM-18

ALLEGATO 3

Corsi di dottorato di ricerca del Dipartimento di Informatica

Dottorato in Informatica (Programma Regionale Pegaso)